AS 1547

Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1 bis

Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art.242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

MOTIVAZIONE

La Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) riguardo alle fonti rinnovabili prevede al 2030 una produzione di energia elettrica pari a 187 TWh.

Il maggior contributo a questo obiettivo di produzione è focalizzato sul comparto del fotovoltaico per il quale il PNIEC stima necessario aumentarne gli impianti fino ad arrivare ad una potenza installata di circa 51 GW, rispetto agli attuali 20 GW.

Per raggiungere questo obiettivo sarà indispensabile procedere con più azioni sinergiche e concomitanti:

- ammodernare da un punto di vista tecnologico gli impianti esistenti per aumentarne la produzione;
- favorire l'installazione di nuovi impianti:
 - sia attraverso iniziative che promuovano l'installazione su coperture (edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio);
 - sia attraverso grandi impianti a terra privilegiando zone improduttive comprese superfici agricole non utilizzate.

In particolare, secondo il PNIEC, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, occorrerà oltre che ispirarsi alla riduzione del consumo di territorio promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc., anche prevedere la diffusione di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici agricole non utilizzate.

Coerentemente con questi indirizzi di politica energetica nazionale, il Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 (DM FER1) in vigore dal 10 agosto 2019, ha introdotto nuovi meccanismi d'incentivazione anche per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, prevedendo specifici criteri di priorità connessi al rispetto di taluni requisiti di tutela ambientale per la partecipazione a procedure di gara concorsuale. In particolare, il DM FER1 ha stabilito che il GSE formi e pubblichi le graduatorie degli impianti ammessi secondo alcuni criteri di priorità, quali l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nonché su aree bonificate.

Tuttavia, l'attuale divieto accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole - di cui all'art.65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012 – impedisce l'uso virtuoso a scopi energetici di tali aree dismesse/degradate qualora a valle del rispristino, del recupero ambientale e/o della bonifica le stesse risultino classificate come agricole. Il GSE infatti nel Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019 riferisce che: "Si ricorda infine che il divieto di cui all'art.65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012, si applica anche agli impianti fisicamente realizzati a terra su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nonché su aree bonificate, qualora a valle del rispristino, del recupero ambientale e/o della bonifica le stesse risultino classificate come agricole".

Pertanto, alla luce di quanto esposto, e in ottica di valorizzazione energetica di aree già compromesse da un punto di vista ambientale, si ritiene necessario superare il divieto previsto dal citato art.65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012 - consentendo l'accesso agli incentivi statali agli impianti fotovoltaici realizzati sulle citate aree dismesse/degradate sebbene classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici.